

ACCORDO

Tra

COMUNE DI MILANO sede legale in Milano, Piazza della Scala, 2, C.F. 01199250158, rappresentato dall'Arch. Anna Maria Maggiore, Direttore dell'Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza della Direzione Cultura (di seguito "Comune"), disgiuntamente la "**Parte**"

e

BANCA C.R. ASTI S.P.A., con sede ad Asti in piazza Libertà 23, C.F./Partita I.V.A./Registro delle Imprese 00060550050, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085, iscritta all'Albo delle Banche autorizzate al n. 5142, rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dottor Carlo Demartini (di seguito Banca Asti)

PREMESSO CHE

- a) Tra le finalità esplicitate nelle linee programmatiche del Comune di Milano relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2016 è previsto lo sviluppo di un'offerta culturale ampia e articolata, in grado di attrarre sempre più utenti attraverso la costruzione di partenariati pubblico-privati;
- b) il Comune di Milano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2018, ha approvato le modifiche alla disciplina delle tariffe dei civici musei e dei criteri generali di applicazione e le deliberazioni di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018 e n. 2380 del 23.12.2018 hanno definito la disciplina attuativa dei criteri definiti dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 /2018, finalizzata ad attuare politiche di marketing culturale e turistico. In particolare, la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2018 al punto tre, prevedeva la possibilità per il Comune di Milano di ampliare le tariffe e biglietti cumulativi al fine di arricchire l'offerta culturale cittadina e promuovere il circuito museale ai visitatori italiani e stranieri, anche attraverso accordi specifici di co-marketing, favorendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati" criterio, poi, ripreso da successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 2229 del 14.12.2018 e 2380 del 28.12.2018";
- c) Banca Asti è ormai da decenni impegnata nella promozione di progetti dedicati ai soci per promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico del territorio piemontese e lombardo;

- d) Banca Asti ha proposto al Comune un accordo di collaborazione che verte sulla promozione dei musei civici all'interno del suo periodico di informazione dedicato ai soci nonché sulla elaborazione di un voucher per l'ingresso ai musei civici elencati nell'allegato al presente accordo, secondo termini e modalità concordate tra le Parti;
- e) l'Accordo rientra pertanto nelle fattispecie sopra indicate poiché mira ad incrementare la promozione nonché il numero dei visitatori dei musei del Comune di Milano, senza aggravio di spese per l'Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OGGETTO DELL'ACCORDO

L'Accordo mira ad incrementare la promozione dei musei del Comune di Milano nonché ad incentivare la loro fruizione da parte dei Soci della Banca C.R. Asti, del cui Gruppo fa parte la Biverbanca S.p.A.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intesa e, in particolare:

Banca Asti si impegna a realizzare quanto segue:

- realizzazione a proprie spese di azioni di comunicazione e promozione dei musei del Comune attraverso l'inserimento all'interno dei propri canali istituzionali (periodico di informazioni trasmesso ai soci, newsletter, pubblicazioni) delle informazioni generali (orari, prezzi, indirizzi, fotografie, etc.) nonché di informazioni specifiche relative ad eventi e mostre che si terranno nei musei del Comune; la newsletter con le informazioni promozionali relative alle iniziative per i soci viene inviata due volte l'anno nei mesi di aprile e novembre.
- introduzione di un voucher valido per due persone il cui costo sarà pari a Euro 10,00 (intero) e Euro 6,00 (ridotto) che verrà utilizzato dai soci di Banca Asti per il ritiro di due biglietti di ingresso (interi o ridotti) per accedere ai musei a pagamento del Comune elencati nell'allegato 1. Il Comune si riserva di applicare eventuale maggiorazione nel caso in cui i musei elencati nell'allegato ospitino mostre temporanee non organizzate direttamente dal Comune e che prevedano una tariffa separata rispetto a quella di ingresso al museo;
- versamento al Comune per ogni singolo voucher utilizzato.

Comune di Milano si impegna a realizzare quanto segue:

- Emissione entro il giorno 5 di ogni mese, con riferimento ai coupon ricevuti il mese precedente, un avviso di pagamento che invierà all'indirizzo di Banca Asti - Piazza Libertà 23 (anticipando l'avviso a mezzo posta elettronica) con allegati i relativi voucher e quantificando l'importo da versare al Comune di Milano, importo che risulterà già annotato nei registri dei corrispettivi in regime di esenzione iva ai sensi dell'art. 10, comma 22 del DPR 633/72. Il versamento di quanto dovuto al Comune di Milano dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Ente (Iban IT15V0306901783100000300001) entro la fine del mese successivo alla ricezione dell'avviso stesso. Il Comune di Milano emetterà la Reversale d'incasso fuori campo iva (in considerazione del fatto che i corrispettivi sono già stati annotati negli appositi registri iva) entro i primi 10 giorni del mese successivo alla ricezione del bonifico bancario. Detta Reversale attesta l'avvenuto pagamento da parte di Banca Asti.
- Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell'altra Parte.
- Salvo diversi accordi tra le Parti, è tassativamente esclusa la cessione a terzi sia dei crediti sia di qualsiasi credito derivante dall'Accordo.

4. DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

È vietata la cessione dell'Accordo, a qualsiasi titolo, anche mediante trasferimento di ramo d'azienda. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

5. DURATA, RECESSO E CESSAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020, salvo che pervenga disdetta da una delle parti stesse da comunicarsi a mezzo raccomandata AR (ovvero P.E.C.) almeno 3 mesi prima della scadenza. In tal caso la convenzione si scioglierà, senza necessità di alcuna ulteriore formalità, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

6. USO DEI LOGHI

- 6.1. Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi loghi e ciascuna Parte si impegna a concedere all'altra l'uso degli stessi, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo.
- 6.2. Le Parti s'impegnano a non presentarsi direttamente o indirettamente quali proprietarie degli altrui loghi, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo.
- 6.3. Le Parti rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi loghi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi; a mero titolo esemplificativo: colori, carattere, proporzioni.

- 6.4. Le Parti concordano che ogni forma di pubblicità che dovesse implicare l'utilizzo dei loghi delle Parti dovrà essere preventivamente approvata per iscritto dalle Parti stesse.
- 6.5. Le Parti s'impegnano a non utilizzare i rispettivi loghi in modo da ingannare il pubblico o in modo contrario alle disposizioni di legge applicabili. Resta inteso che l'uso dei loghi di ciascuna Parte dovrà essere tale, per contenuti e mezzo di diffusione utilizzato, da non ledere la reputazione dell'altra Parte e le attività dalla stessa svolte, nonché da non influire negativamente sui loghi e sulla conoscenza e reputazione acquisita nei confronti della generalità della clientela.
- 6.6. Le Parti s'impegnano reciprocamente, nel caso in cui nell'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo dovessero venire a conoscenza di qualsiasi violazione, attuale o potenziale, dei diritti relativi ai loghi dell'altra Parte, a darne tempestiva comunicazione a quest'ultima, fornendo tutte le informazioni/i documenti che possano facilitare, da parte della titolare dei diritti, le azioni a tutela dei loghi.
- 6.7. Le Parti s'impegnano a non adottare, direttamente o indirettamente, durante la vigenza dell'Accordo, segni distintivi che possano essere confusi con i loghi di cui ciascuna Parte è titolare.
- 6.8. A seguito della cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo, ciascuna Parte, per quanto di competenza, dovrà cessare immediatamente qualsiasi uso dei loghi dell'altra Parte, annullando altresì il materiale eventualmente già predisposto.

7. COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE

- 7.1. Le Parti si impegnano ad effettuare nei confronti dei rispettivi Clienti comunicazioni riguardanti l'accordo secondo le modalità sottoindicate.
- 7.2. Resta inteso che tutti i costi di tali forme di comunicazione (creatività, produzione, spazi) saranno a totale carico della Parte che le effettuerà. Ogni forma di comunicazione dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da entrambe le Parti.

In particolare, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e fino alla sua scadenza:

 - a) Banca Asti dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione del Comune)
 - uno spazio *ad hoc* all'interno delle proprie pubblicazioni;
 - uno spazio permanente all'interno dei siti internet www.bancadiasti.it e www.biverbanca.it ;
 - una menzione nella propria *newsletter* ;
 - b) il Comune dedicherà alla presente iniziativa (con espressa menzione della partecipazione di Banca d'Asti):
 - attività di promozione mensile attraverso social network, Facebook e Twitter con account del Comune di Milano Cultura;
- 7.3. Ulteriori forme di comunicazione potranno essere concordate per iscritto tra le Parti.
- 7.4. Le Parti convengono che eventuali conferenze e/o comunicati stampa relativi al contenuto dell'Accordo potranno essere effettuati da ciascuna di esse anche disgiuntamente, previo consenso scritto dell'altra Parte.

8. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

In ogni caso di violazione degli obblighi previsti dall'Accordo a carico delle Parti, la Parte che ha subito l'inadempimento potrà intimare all'altra di adempiere, con avvertimento che in difetto di adempimento entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell'intimazione e/o mancata comunicazione di motivazione relativa all'inadempimento, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno che dovesse essere stato causato dall'inadempimento stesso.

Banca d'Asti – salvo che negli ulteriori casi previsti dall'Accordo – potrà risolvere immediatamente l'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. ("Clausola risolutiva espressa") mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso di inadempimento da parte del Comune delle obbligazioni di cui agli articoli, 3 (Condizioni economiche e divieto di cessione dei crediti), 5 (Divieto di cessione dell'Accordo), 7 (Uso dei marchi), 10 (Riservatezza) e 13 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

Modalità, tempi e termini delle consegne sono essenziali nell'interesse esclusivo di Banca d'Asti.

9. RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non divulgare e a non far divulgare da dipendenti, collaboratori od altre imprese di cui si avvalgano, qualsiasi informazione relativa alle rispettive politiche commerciali e di marketing, alle proprie scelte di prodotto e di servizi, alle tecnologie ed ai processi produttivi impiegati, nonché a qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte, ivi comprese quelle contenute in ogni e qualsiasi documento scambiato tra le Parti, tra i quali ad esempio qualsiasi informazione relativa a dipendenti, quote di mercato ed esistenza del rapporto di fornitura, nonchè Banca d'Asti e il Comune si impegnano, inoltre, a non citare l'altra Parte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto di quest'ultima.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la *"tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati"* (di seguito "**GDPR**"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività oggetto dell'Accordo.

10.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'Accordo stesso ed in

conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

- 10.3 Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.
- 10.4 Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Accordo non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui Banca d'Asti è Titolare da parte del Comune. Nel caso in cui l'esecuzione dell' Accordo dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte del Comune per conto di Banca d'Asti il Comune stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e dell'articolo 29 del Codice Privacy s.m.i..

11. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E LEGGE DELL'ACCORDO

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in Ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione ed in genere alle sorti dell'Accordo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

L'Accordo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

12. SPESE INERENTI ALL'ACCORDO E REGISTRAZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse comprese quelle di bollo, diritti di segreteria relativi alla formalizzazione del presente atto, composto da n 7 pagine, redatto in un'unica copia , sono a carico di Banca d'Asti . Il presente accordo quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 lettera b) parte II del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

13. CLAUSOLE FINALI

13.1 Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi dell'Accordo dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 el codice civile ai fini dell'Accordo:

per il Comune:

COMUNE DI MILANO - Direzione Cultura,
Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza
direttore Area
Piazza Duomo 14 - Milano
c.a. Arch. Anna Maria Maggiore
e-mail: annamaria.maggiore@comune.milano.it
n. telefono 02 884 54400

per Banca Asti:

Banca C.R. Asti S.p.A.

Dott. Carlo Demartini

e-mail: carlo.demartini@bancadiasti.it

Salvo che sia diversamente previsto in altri punti dell'Accordo, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività dell'Accordo potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo. Per l'ordinaria operatività relativamente alla attività promozione, indirizzo mail: c.promozione@comune.milano.it.

- 13.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con l'Accordo sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti non potrà in alcun modo essere considerato come joint-venture o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da qualsiasi forma di esclusiva o da altri vincoli che non siano espressamente previsti dall'Accordo.
- 13.3. L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole dell'Accordo non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espreso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.
- 13.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola dell'Accordo è stata da esse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità e che l'Accordo stesso non è pertanto soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 13/09/2019

Asti, 13/09/2019

Comune di Milano
Area Valorizzazione Patrimonio Artistico
e Sicurezza
Il Direttore
Arch. Anna Maria Maggiore
(f.to digitalmente)

Banca C.R. Asti S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Carlo Demartini
(f.to digitalmente)